

Publicato in G.U. il modello Anac per l'affidamento dei lavori pubblici oltre 150 mila €

Appalti, bandi standardizzati

I costi della sicurezza possono essere chiesti in offerta

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Più certezza negli appalti pubblici di lavori con il bando-tipo Anac, che detta le regole per gestire le procedure; i costi della sicurezza possono essere sempre chiesti in offerta. Mentre il costo del lavoro richiesto soltanto per appalti edili e conferma della verifica dei requisiti con il sistema Avcpass. Infine, clausole di esclusione anche per rispetto della legge anticorruzione. Sono alcune delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del n. 246 del 22 ottobre 2014. Il documento è stato emesso in attuazione dell'art. 64, comma 4-bis, del dlgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e consiste in un modello di disciplinare di gara per procedura aperta di un appalto di sola esecuzione di lavori di importo superiore a 150 mila euro con aggiudicazione al prezzo più basso. Il documento, finalizzato a dare regole certe e omogenee per ogni appalto, si compone di un contenuto prescrittivo vincolante, in cui sono ricomprese le clausole relative alle cause tassative di esclusione, e di un contenuto prescrittivo discrezionale, riferito ad aspetti della procedura che devono necessariamente essere regolamentati nella documentazione di gara.

Per quel che riguarda la qualificazione dei concorrenti il bando-tipo riporta correttamente tutte le modifiche intervenute rispetto alla qualificazione per lavori appartenenti alla categoria prevalente e quella per lavori specialistici (parere Consiglio di Stato del 26 giugno 2013, n. 3014 e Dpr 30 ottobre 2013). Si mette l'accento, in particolare, sul fatto che la nuova disciplina comporta, fra le altre cose, che alcune categorie (OS 3 - impianti idrico sanitari, OS 8 - opere di impermeabilizzazione, OS 20A e OS 20B - rilievi topografici e indagini geognostiche), possono essere svolte dall'aggiudicatario se ne ha l'attestazione di qualificazione, oppure affidate in subappalto. La norma quindi, chiarisce l'Anac, non comporta più l'obbligo, in questi casi (assenza del requisito) di raggrupparsi con l'impresa specialistica per le parti di opere che l'aggiudicatario non può eseguire per carenza di qualificazione. Uno dei chiarimenti di maggiore rilevanza attiene alla disciplina degli oneri di sicurezza, che non sono oggetto di ribasso in sede di gara. A tale riguardo l'Anac, dopo avere richiamato l'articolo 84, comma 7 del codice dei contratti (che include i costi della sicurezza fra gli elementi oggetto di verifica delle offerte anomale, ma impone la richiesta di indicazione in sede di offerta soltanto nel settore delle forniture e dei servizi, ma non nei lavori), precisa che tali

costi possono essere richiesti (ma non a pena di esclusione) anche negli appalti di lavori. L'unica differenza risiede nel fatto che se il concorrente non fornisce le indicazioni la stazione appaltante non può procedere automaticamente all'esclusione dalla gara come avverrebbe se si fosse in un appalto di forniture o di servizi. Fra le diverse indicazioni emerge anche quella sul costo del lavoro, elemento utile nell'aggiudicazione con offerte a prezzi unitari e che quindi può essere richiesto soltanto per gli appalti di natura edile o prevalentemente edile, mentre risulterebbe inapplicabile negli altri casi.


Per la verifica dei requisiti confermata l'utilizzabilità del sistema Avcpass messo a punto dall'Anac. In merito alla disciplina sui raggruppamenti temporanei di imprese si dà atto dell'abrogazione del comma 11 dell'articolo 37 del dlgs 163/2006 (abolizione del principio di corrispondenza fra quote di requisiti di qualificazione, di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori), con la conseguenza che la quota di partecipazione in Afi non può superare la percentuale dei requisiti di qualificazione che il concorrente raggruppato possiede. L'Anac ricorda anche che la mandataria deve partecipare con una quota (e con requisiti) sempre superiori a ciascuna delle mandanti.

Sul subappalto, in attua-

zione dell'articolo 118 del codice e dell'articolo 170 del dpr 207/2010, l'Anac conferma l'obbligo per i concorrenti di indicare i lavori o le parti dei lavori che vuole subaffidare o concedere in cottimo, avvertendo che senza questa dichiarazione il subappalto risulta vietato. Inoltre si prende atto della recente giurisprudenza sul cosiddetto subappalto necessario (obbligo di indicare in offerta i nominativi dei subappaltatori se il concorrente non possiede i requisiti per i lavori a qualificazione obbligatoria, cioè per i lavori che l'impresa generale non possiede) e si precisa che la mancanza di questa indicazione determina l'esclusione dalla gara.

Sulle cause di esclusione il bando-tipo chiede alle stazioni appaltanti (con lo schema di disciplinare) di inserire una clausola finalizzata (in base alla legge anticorruzione 190/2012) a richiedere ai concorrenti un'apposita dichiarazione relativa all'assenza di rapporti contrattuali con dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro, nei tre anni successivi a tale cessazione, divieto che opera laddove i dipendenti abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del concorrente stesso.

— © Riproduzione riservata —



Alcune indicazioni

- costi della sicurezza possono essere sempre chiesti in offerta
- nei raggruppamenti temporanei la quota di partecipazione di ogni impresa non può superare i requisiti posseduti
- costo del lavoro richiesto soltanto per appalti edili
- conferma della verifica dei requisiti con il sistema Avcpass
- clausole di esclusione anche per attestare il rispetto della legge anticorruzione
- chiarita la qualificazione per le lavorazioni specialistiche: no al raggruppamento orizzontale, sì al subappalto